

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 670/A III^a Legislatura

GRUPPO CONSILIARE REGIONALE

PLI

comitato 1
e
11

Proposta di legge

Istituzione Comitato di Intesa del Tessuto *Autonomistico*
della Puglia -


CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
22 OTT. 1984		
Col.	Classe	Pass.
Prot. N.	5561	

Relazione

La lettura dell'articolato, peraltro conforme all'esposizione più volte eseguita verbalmente in aula, è espressiva immediatamente della disciplina adottata.

Si ritiene, pertanto, che la redazione di relazione accompagnatoria risulterebbe meramente duplicativa e superflua.

Bari, 20 ottobre 1984

Pasquale Calvario


Art.1 - A norma degli artt.114,118, ultimo comma, 119, 128, 129, Costituzione Repubblicana, e dell'art.1, III° comma della legge 22 maggio 1971,n.349, nonchè 2° comma art.19 della ridetta legge, la Regione Puglia istituisce il Comitato di Intesa tra Comuni, Province, altri enti territoriali della Puglia, al fine di provvedere alla attività programmatica, perchè possa essa risultare al tempo stesso adottata da ciascun ente in autonomia e coordinatamente, pure con riguardo alla disponibilità della strumentalità e dei mezzi finanziari, e di dare attuazione al principio dettato dal III° comma dell'art. 118 Costituzione e alla norma attuativa di cui al III° comma dell'art.1 dello Statuto Regionale, approvato con legge cit., relativi all'impiego, di norma, della delega, quanto all'attività amministrativa regionale, e all'esaltazione dei modi della partecipazione democratica nella determinazione della politica regionale.

Art.2 - Il Comitato d'Intesa è costituito dai Comuni, dalle Province, dalle Comunità Montane, che abbiano autonomamente deliberato la propria partecipazione ad esso.

La deliberazione è utile se adottata, pure a maggioranza, nell'organo consiliare, ed espressiva ~~d~~el componente designato per rappresentarlo nel Comitato.

I Comuni, quando non contino almeno cinquanta mila abitanti, delibereranno utilmente la partecipazione se provvederanno:
1°) ad intese tra di essi, che concludano con la deliberazione affermativa di tanti Comuni che, nell'insieme, esprimano almeno cinquanta mila abitanti;

2) ad esprimere, in essa deliberazione ovvero in deliberazione successiva, in ogni caso adottata dai Consigli, il rappresentante comune, nella persona del consigliere comunale che abbia ricevuto il più alto numero di voti per la specifica rappresentanza.

Art.3 - Il rappresentante dell'ente locale o del compendio di comuni a termini dell'art.2, può farsi assistere, nella attività spiegata nel Comitato di Intesa, da componenti del Consiglio ovvero tecnici di sua fiducia, nel limite massimo di due unità. Questi ultimi non hanno diritto nè di intervento nè di voto.

Art.4 - Il Comitato d'Intesa si rinnova con i consigli comunali, provinciali e delle Comunità montane.

Art.5 - Il Comitato si insedia all'inizio di ogni legislatura. E' convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Regionale, coadiuvato dall'Ufficio di presidenza; in esso partecipano, senza diritto di voto ma possono prendere la parola, i Consiglieri regionali, assessori o non.

Art.6 - Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno, in due sessioni, anche della durata di più giorni, possibilmente consecutive e, comunque, determinati dal Presidente di esso.

Le sessioni dell'adunanza sono relative:

- a) alla programmazione e alle variazioni e modifiche dei relativi piani e programmi, normative di carattere generale;
- b) alla formazione del bilancio di previsione e legge annuale finanziaria.


Esse sono destinate a recepire i rilievi e le osservazioni, nonchè, ove risulti opportuno, ad esprimere un voto; ad attuare il coordinamento tra attività comunale, comunitaria, provinciale, e regionale, nonchè fissare i limiti delle deleghe della Regione agli altri enti e le misure finanziarie e strumentali ticollegabili con esse; a coordinare i bilanci e, quindi, le previsioni di spesa coerenti con gli interventi;

a concordare i modi più proficui della partecipazione popolare al fine che essa investa l'intera Regione e sia assunta nella fase esecutiva, come compito univoco di tutto il sistema delle autonomie nell'ambito del Territorio regionale; ad esprimere voti e adottare indirizzi nei confronti del Parlamento Nazionale, del Governo e dell'Amministrazione Centrale, dell'intervento, ordinario e straordinario nel Mezzogiorno, dei problemi interregionali delle regioni meridionali continentali.

Art.7) - Ogni organizzazione e l'impiego delle strumentalità sono a cura e spese dell'Amministrazione regionale e verranno assunte nell'intesa tra Presidenza del Consiglio e Presidenza della Regione, sentito il Consiglio regionale sulla relativa proposta.

Art.8 - L'attività del Comitato d'Intesa sarà verbalizzata e dei lavori di ogni sessione sarà fatta pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Ai partecipanti ai lavori sarà effettuato il rimborso delle spese a piè di lista. La spesa farà carico al bilancio della Regione.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. J. ...', written in a cursive style.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla 1^a C. C. Commissione Costi-
liare permanente il 23.10.84